



**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA P. I.
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE**

SERVIZIO MUSEO REGIONALE

MESSINA

OGGETTO: P.O.R. Sicilia 2000 - 2006 - Misura 2.01 - PIR Rete Ecologica –
Sistema Peloritani - Azione A.2. Progetto di "Adeguamento e miglioramento
funzionale e impiantistico del nuovo Museo Regionale di Messina"

ELABORATI PER LA SICUREZZA

Titolo dell'elaborato:

Capitolato Speciale Appalto della Sicurezza

Elaborato n°

SIC. 3

Rapporto di scala

MESSINA

Progettista
(arch. Giovanni Anastasio)

Coordinatore sicurezza in fase di Progettazione
(arch. Giovanni Lucifora)

Collaboratore alla Progettazione
(arch. Domenico Crisafulli)

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Ugo Mazzola)

visto: Il Direttore
(dott. Gioacchino Barbera)

Visti:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA E IL COORDINAMENTO

Comune di: Messina

**Opere di: adeguamento e miglioramento funzionale e impiantistico del nuovo museo
Regionale di Messina.**

Committente : Regione Sicilia Assessorato Reg. BB.CC.AA. e P.I.

Responsabile dei lavori: arch. Ugo Mazzola

Coordinatore per la progettazione: arch. Giovanni Lucifora

Coordinatore per l'esecuzione: arch. Giovanni Lucifora

Progettista: arch. Anastasio Giovanni

Impresa esecutrice:

Adrano li, 13/07/2007

Il coordinatore per la progettazione
(arch. Giovanni Lucifora)

.....

INDICE

- ART.1- OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA
- ART.2- OGGETTO DELL'APPALTO
- ART.3- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- ART.4- OBBLIGHI ED ONERI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
- ART.5- OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
- ART.6- OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
- ART.7- OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
- ART.8- OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
- ART.9- OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
- ART.10- PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE
- ART.11- SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE
- ART.12- NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Art. 1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la definizione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità dei diversi soggetti che concorreranno ai lavori per lo “**adeguamento e miglioramento funzionale e impiantistico del nuovo museo Regionale di Messina**”, in conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nei cantieri ed in particolare nel rispetto dell’art 3 e 8 “Misure generali di tutela” rispettivamente del D.Lgs 626/94 e del D.Lgs. 494/94 ed art12 D.Lgs. 494/94 “Piano di sicurezza e coordinamento”

Art. 2.
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo dei lavori a base d’asta è di **€ 567.232,25 più IVA., di cui € 535.416,32 oltre IVA soggetti a ribasso d’asta e € 13.581,47 (Spese Sicurezza Incluse) per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e € 18.234,46 per lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta, a questi vanno sommati € 2.958.84 (Spesa Sicurezza Speciale) SSS**; come può desumersi dalla stima analitica dei costi per la sicurezza allegata al Piano di sicurezza e coordinamento

Art 3.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto (oltre ai documenti progettuali) i seguenti documenti:

- a) il presente capitolato speciale per la sicurezza;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12 del D.Lgs. 494/96),
- c) il piano operativo di sicurezza (art. 31 L. 109/94, art. 9 D.Lgs 494/96):
- d) la stima degli oneri relativi all’applicazione dei piani (art. 12 del D.Lgs. 494/96, art. 31 L. 109/94 e art 7 D.P.R. 222/2003).

Art 4.
OBBLIGHI ED ONERI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Al Responsabile dei lavori, se designato, sono a carico i seguenti obblighi:

- 1 valutare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro e degli uomini giorni richiesti per la realizzazione dell’opera;
2. designare, se richiesto, contestualmente all’incarico di progettazione esecutiva dell’opera il coordinatore per la progettazione, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
- 3 designare prima dell’affidamento dei lavori il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
4. valutare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo;
5. provvedere a comunicare all’impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
6. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, con altri in possesso dei requisiti prescritti per legge;
7. chiedere all’appaltatore di attestare l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

8. chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la regolarità contributiva nei confronti degli Enti assicurativi e previdenziali;
9. trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;
10. verificare l'operato del coordinatore allo scopo di stabilire che gli stessi adempiono agli obblighi posti a loro carico dalla legge.

Art. 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna a questa stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, quando sono previsti dal D.Lgs. n. 494/96, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa appaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
- b) un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo ultimo è previsto dal D.Lgs. n. 494/96.

Il Piano di sicurezza e coordinamento e il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

Le proposte di modificazione o di integrazione del Piano di sicurezza e coordinamento non possono costituire in alcun modo motivo di modifica dei prezzi contrattuali pattuiti.

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nel Piano di sicurezza e coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza.

In particolare provvede a:

1. nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al responsabile dei lavori, coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
2. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento;
4. richiedere tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla firma dell'appalto disposizioni e chiarimenti per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 4 D.Lgs. n. 626/94);
7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 12 D.Lgs. n. 626/94);

8. assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
9. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
12. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;
13. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
14. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
15. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
16. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
17. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
- L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 6. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve provvedere:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale riporterà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione deve provvedere a comunicare periodicamente al committente o al responsabile dei lavori l'effettivo andamento dei lavori e copia del registro giornale.

Art. 7. OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico di cantiere;
2. attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. n. 626 titoli III e IV);
4. collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
5. informare l'appaltatore o il direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 8. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

È obbligo del direttore tecnico di cantiere attuare le procedure e le cautele contenute nei Piani di sicurezza (Piano di sicurezza e coordinamento, Piano operativo di sicurezza).

In particolare, il direttore tecnico di cantiere deve:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 9.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;

Art. 10.
**PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE**

In caso di gravi inosservanze da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore deve presentare al committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. Sino all'emanazione, con decreto, dell'elenco delle gravi inosservanze, la proposta di cui al punto precedente è comunque obbligatoria nel caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e comunque delle norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto sino a sei mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.11
**SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.

In seguito dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi d'ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 12.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- DPR 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- DPR 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali;
- DPR 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- Legge n. 109/94 Legge quadro in materia di lavori pubblici, come modificata ed integrata dalla Legge n. 216/95 e dalla Legge n. 415/98;
- D.Lgs. 626/94 Attuazione delle direttive 89/391/Cee, 89/654/Cee, 89/655/Cee, 89/656/Cee, 90/279/Cee e 90/679/Cee;
- D.Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.Lgs. 494/96 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.Lgs. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);
- D.P.R. 222/03 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
- Circolari Ministeriali riguardanti il D.Lgs 626/94 e il D.Lgs 494/96
- Norme CEI in materia di impianti elettrici.
- Norme UNI-CIG in materia di impianti di distribuzione di gas combustibile.
- Norme EN o UNI in materia di attrezzature di lavoro e di DPI
- D.Lgs. 195/06: attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti chimici (rumore)

- D.Lgs. 257/06: attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori da rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
- D.Lgs. 235/03: attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
- D.Lgs. 187/05: attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
- art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, CEI, ecc.;
- prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco;
- prescrizioni delle Aziende Usl;
- prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro.

